

ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto
e culture dell'antichità

8 (2020) 1

Il grande affare della guerra. Il vettoagliamento degli eserciti greci in età classica <i>Marcello Valente</i>	7
I saperi dell'architetto nella propaganda augustea: Vitruvio, Creta e la medicina <i>Margherita Cassia</i>	27
Diritto e ' <i>simulata philosophia</i> ' nelle Istituzioni di Ulpiano <i>Lauretta Maganzani</i>	55
Casi di corruzione nei <i>Rerum Gestarum libri</i> di Ammiano Marcellino <i>Rosalia Marino</i>	89
Θαυματουργός τῶν ἐναντιώσεων. L' <i>exemplum</i> di Serse nei panegirici epici di Giorgio di Pisidia <i>Marco Enrico</i>	105
L'assassinio di Niceforo Foca attraverso la lente di due citazioni omeriche <i>Lia Raffaella Cresci</i>	119

RECENSIONI

REVIEWS

<i>Rosalia Marino</i> C. Giuffrida - M. Cassia (a cura di), <i>I disegni del potere, il potere dei segni. Atti dell'Incontro di Studio (Catania, 20-21 ottobre 2016)</i> (2017)	131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Giacomo Aresi

P. Ceccarelli - L. Doering - T. Fögen - I. Gildenhard (eds.), 143
Letters and Communities: Studies in the Socio-Political Dimensions
of Ancient Epistolography (2018)

Paolo A. Tuci

A. Kapellos, Xenophon's Peloponnesian War (2019) 153

Casi di corruzione nei *Rerum Gestarum libri* di Ammiano Marcellino

Rosalia Marino

DOI: <https://dx.doi.org/10.7358/erga-2020-001-mari>

ABSTRACT: The paper provides food for thought on the issue of corruption in Ammianus Marcellinus' History pointing out the need for revising the criteria of valuation of this phenomenology in order to assess it in modern conceptual terms. As a consequence Ammianus' *Res Gestae* have to be analysed moving from the political, economic and social contexts as they stem not only from historiographical sources, but also from the Codes, enabling scholars to test the level of bias of the historian who was stubbornly anchored to the values of tradition that, in his opinion, coincided with the *ordo's* privileges.

KEYWORDS: Ammiano Marcellino; burocrazia; ceti sociali; corruzione; *Rerum Gestarum libri* – Ammianus Marcellinus; bureaucracy; corruption; *Rerum Gestarum libri*; social classes.

Uno studio sul tema sensibile della corruzione nella tarda antichità, oltre ad involgere l'emersione di morfologie socio-economiche e politico-culturali, può concorrere a ridefinire parametri valutativi alterati da incroci concettuali attualizzanti che trascurano i contesti di riferimento nel loro sviluppo storico.

Il ricorso a categorie etiche, plasmate da osservatori cronologicamente distanti, rischia improponibili omologazioni con criteri moderni di razionalità amministrativa, più spesso declinati nell'ottica del «gestionismo».

Infatti, anche per il periodo che andremo a trattare si sono fatte valere nozioni – pertinenti agli attuali ambiti burocratici – quali quelle di «pubblico ufficiale», di «incaricato di pubblico servizio», di «dovere della carica» o, ancora, di «abuso d'ufficio» o di «pubblico dovere», che sottolineano, in ogni caso, il valore di bene giuridico assegnato alla corretta e imparziale amministrazione del bene pubblico ¹.

¹ Cf. Manzini 1981, 115 ss.; 189 ss.; 212 ss. Ancora centrale sul concetto di corruzione Van Klaveren 1957, 289-324, il quale ritiene improponibile la categoria di corruzione per le società premoderne. Essa viene fatta coincidere con una generica ricerca

D'altronde la stessa polimorfia del concetto di corruzione, che riconduce agli incunaboli del fenomeno nel mondo romano – a partire dalle fattispecie criminose delle *repetundae* e del *peculatus* –, rende conto dell'incidenza di un lungo itinerario assiologico nel quale si disposero interessi politici, codici sociali, fattori culturali che resero variabile il livello di percezione della colpa e, di conseguenza, la modulazione e gerarchizzazione della pena da parte dei poteri forti².

Prima di addentrarci nel terreno vischioso delle *Res Gestae* di Ammiano, la cui trama narrativa apre ampi spazi al tema della corruzione amministrativa e giudiziaria nel IV secolo, ravvisiamo l'opportunità di un rapido *flash* sulla interdipendenza tra potere giudiziario e amministrazione vera e propria. Com'è noto, infatti, in coerenza con il carattere assoluto del potere imperiale, la giurisdizione fu affidata agli alti funzionari dello Stato che operavano nelle varie circoscrizioni del territorio dell'Impero – province, diocesi, prefetture –, sicché l'ordinamento giudiziario finì per confondersi con la gerarchia amministrativa generale provocando la burocratizzazione della funzione giudiziaria³. Il consolidarsi, poi, di scale gerarchiche anche nel settore giudiziario non poteva che tradursi nella crescita esponenziale di un sottobosco clientelare sempre più aggressivo, funzionale a un nuovo sistema giudiziario dal quale era sparito l'*ordo iudiciorum* a vantaggio della *cognitio* dell'imperatore e dei suoi funzionari, ciò che comportò la completa unificazione del regime della repressione criminale e il definitivo passaggio dal sistema accusatorio al sistema inquisitorio⁴.

La consapevolezza, poi, del peso specifico dei vari pezzi della macchina della giustizia e la polverizzazione di poteri e funzioni dell'amministrazione statale finirono per incoraggiare proiezioni verso l'alto, non certo per mettere in moto processi di mobilità sociale verticale⁵.

di massimizzazione del vantaggio economico da parte del funzionario a danno della comunità. Nella stessa direzione Reinhardt 1982.

² Sulla tradizione semantica del lemma *corruptio* che, in contesti rilevanti da un punto di vista giuridico, esprime il concetto dell'*aliquid malum vel deterius facere*, nel quale sembra prevalere un profilo morale (ma cf. Cic. *Tusc.* IV 28-29), cf. il Digesto nel titolo *De servo corrupto* (XI 3, 1; XI 3, 1, 4; XI 3, 1, 5 e CIG II 4). Interessante rispetto a tentazioni attualizzanti su giudizi di valore storicamente determinati lo studio di Cerami 1998, 141, 179.

³ Sul tema Santalucia 1993, 1035-1051, il quale ricostruisce il percorso di sistematizzazione dell'amministrazione giudiziaria dal riordinamento diocleziano sino ad Onorio e Teodosio, tenendo conto di Jones 1974.

⁴ Santalucia 1993, 1042. Per le fonti sul tema di questo passaggio Lauria 1983, 318 ss. Ma cf. anche De Martino 1975², 176-178, 329, nn. 46-47, 354 ss.; Pugliese 1985, 32 ss., 43 ss.

⁵ Per una sintesi sulla questione Cameron 1995, 143-168, e per una visione ampia sul tema, De Martino 1975², 216-251, 327-342; Castello 2012.

L'attenzione che Ammiano rivolse al fenomeno dilagante della corruzione e alle sue implicazioni politiche ed economiche, di là dalla prospettiva emotiva che affiora dalle varie sequenze del racconto, evidenzia, accanto alle dinamiche del «sistema delle protezioni», destinato a cristallizzare squilibri sociali e forme di dipendenza sempre più accentuate⁶, contrapposizioni di natura culturale e religiosa, che, come vedremo, si riverberarono sulla concezione stessa del potere imperiale⁷.

Dell'ampio panorama di illeciti amministrativi e giudiziari che lo storico ci consegna selezioneremo gli episodi più rappresentativi del lungo itinerario che aveva condotto allo scontro di forze sociali asimmetriche, filtrati – come vedremo – da una prospettiva moralistica di corto respiro.

La denuncia ossessiva di trame oscure, correlate con le fattispecie corruttive, scandisce i ritmi della narrazione ammiana in uno stile immaginifico che ne rappresenta la cifra, intanto che l'enfaticizzazione della deriva socio-economica, rappresentata in chiave più spesso ideologica, finisce per ridurre lo spessore politico del racconto⁸.

⁶ Notizie circostanziate sul *patrocinium* esercitato dai *potentes* sulle popolazioni rurali, che provocarono il formarsi di un potere locale più forte di quello pubblico, in De Martino 1975², 510 s., il quale sottolinea come, al moltiplicarsi delle leggi limitatrici del fenomeno, corrispondeva la debolezza del potere centrale.

⁷ L'elaborazione teorica dei contenuti del potere imperiale nel IV secolo esige la massima attenzione per gli itinerari lessicali al fine di accelerare i processi di introiezione di formule che – soprattutto nei momenti di cesure storiche – non perdessero di vista il fondamento di legittimità del potere imperiale. E tanto più occorre porre in primo piano tale fondamento di fronte a scenari fluidi che registravano nuovi protagonismi e difficoltà di unanimismi sul «sistema-impero». Per un'analisi scrupolosa dei poteri imperiali nel periodo comunemente definito della «monarchia assoluta» cf. De Martino 1975², 185-192, il quale sottolinea come la volontà dell'imperatore fosse legge, ma nel senso più concreto che essa fosse fonte della legge. L'interesse della disanima consiste anche nel riconoscimento di questo principio da parte degli scrittori cristiani successivi che, come i colleghi pagani, consideravano l'imperatore dotato di qualità sacre. Ma mentre questi ultimi, legati alle antiche idee classiche, tendevano ad accentuare la rigidità del regime, quelli cristiani, dal momento che consideravano l'imperatore un inviato del Signore, pensavano che la sua volontà fosse legge. Non molto diverse erano comunque le idee di scrittori pagani come Temistio, il quale esaltava della monarchia assoluta il carattere sacro (cf. De Martino 1975², 187, n. 7). Ma sulla visione di regalità e del suo rapporto con la divinità e sul processo verso la teologia imperiale, a partire da Costantino, cf. Giuffrida 2013, 343-388, che ripercorre tutte le fasi di interconnessione fra trasformazione e conservazione da una prospettiva attenta agli sviluppi differenziati delle fenomenologie sociali nelle varie aree dell'Impero. Sulle posizioni di Giuliano, perfettamente aderenti ad una visione pagana in chiave neoplatonica, rinviamo all'analisi pregevole e articolata di Marcone 2019, che penetra nei percorsi tortuosi di conflitti ideologici che non realizzarono, però, il salto di qualità per superare lo stadio della dialettica fine a se stessa.

⁸ Significativa in tal senso la terminologia con cui Ammiano definisce i suoi tempi: *iniquitas* (XIV 9, 6); *amaritudo* (XXI 16, 17); *rabies* (XXI 10, 1); *obstinatio* (XV 6, 4); *arbitrium* (XVI 8, 6); *caligo temporum* (XXIX 2, 18).

Attacco di Costanzo contro i Limiganti:

[...] *indemnesque deinde et innoxii earum incolae partium, querellarum sopitis materiis viverent, ni postea exquisitorum detestanda nomina titulorum per offerentes suscipientesque criminosa in maius exaggerata, his propugnare sibi nitentibus potestates, illis attenuatis omnium opibus, se fore sperantibus tutos, ad usque proscriptiones miserorumque suspendia pervenerunt.* (Amm. XIX 11, 3)

Speranze di Costanzo:

(Costanzo) [...] *aviditate plus habendi incensus, quam adulatorum cohors augebat, id sine modo strepentium, quod externis sopitis, et ubique pace composita, proletarios lucrabitur plures et tirocinia cogere poterit validissima: aurum quippe gratanter provinciales pro corporibus dabunt, quae spes rem Romanam aliquotiens aggravavit.* (XIX 11, 7)

Esclamazione di Ursulo davanti alle rovine di Amida:

En quibus animis urbes a milite defenduntur, cui ut abundare stipendium possit, imperii opes iam fatiscunt! (XX 11, 5)

Difetti di Costanzo:

Augebat etiam amaritudinem temporum, flagitatorum rapacitas inexplata, plus odiorum ei quam pecuniae conferentium. Hocque multis intolerantius videbatur, quod nec causam aliquando audivit [scil. Constantius], nec provinciarum indemnitati prospexit, cum multiplicatis et vectigalibus vexarentur [...]. (XXI 16, 17)

I passi richiamati fanno da cornice al quadro tenebroso di un sistema tributario nel quale vengono lasciati nell'ombra la genesi e i percorsi di fenomenologie sociali collegabili a fattori strutturali⁹.

⁹ Il problema va affrontato sotto diversi profili. Infatti, se da un lato si può essere d'accordo sull'incidenza delle spese militari nella bilancia dei pagamenti, dall'altro non si può sottovalutare come il concentrazione di forze militari lungo le zone di confine per motivi di difesa da attacchi esterni abbia potuto provocare effetti di segno opposto. Dalle crisi alimentari che generarono sconvolgimenti sociali, provocando tumulti finiti nel sangue (un esempio per tutti la carestia del 354 ad Antiochia che provocò una manovra speculativa da parte dei proprietari terrieri e dei commercianti che fecero lievitare i prezzi delle vettovaglie, mentre erano presenti nella zona le truppe in vista della guerra contro la Persia: Amm. XIV 7), agli effetti stimolanti delle paghe militari nelle stesse zone di confine, come prova la decadenza conseguente al ritiro delle truppe, si deduce che il corretto funzionamento dei processi economici e produttivi è determinato dall'equilibrio degli elementi che vengono messi in gioco. Infatti, qualsiasi forma di tassazione che ecceda la capacità di risposta dei contribuenti è destinata a trasformarsi in oppressione fiscale. Cf. Symmach. *Ep.* 2, 55, sulla contrarietà al calmier dei commercianti e dei proprietari terrieri; *Lib. Or.* 19, 47.

Pur se relativi a situazioni diverse – ma tutte riferibili al regno di Costanzo II – essi denunciano, senza i necessari approfondimenti, sia lo stato di disagio provocato da una eccessiva pressione fiscale per di più gravata da un'amministrazione corrotta che colpiva, come si è visto, le province, sia il nesso fra questa e la paga ai militari, gli *enormia militum alimenta*, per dirla con l'Anonimo *Sulle cose della guerra*¹⁰.

Rispetto a tale ordine di problemi, l'orientamento degli studi si è opportunamente indirizzato verso il concorso di fattori concomitanti, per cui, a partire dalla grande espansione del IV secolo, si modificò la percezione del dominio di Roma come controllo diretto sulle sue province attraverso i governatori considerati emanazione di un potere centrale forte e coordinato. Pertanto, mentre l'esigua presenza di agenti imperiali o municipali nelle regioni remote veniva integrata dai benestanti locali –

¹⁰ *De reb. bell.* V 1, nella pregevole edizione Lorenzo Valla curata da Andrea Giardina (Milano 1987). Preziosi suggerimenti sullo spirito dell'opera e sul profilo del suo autore, interprete del senso della decadenza quale motivo centrale della vita e della cultura romana di IV secolo, ci derivano dal Mazzarino che, attraverso un'analisi perspicua degli aspetti politico-militari della crisi, chiarisce anche i termini della rivoluzione economica operata da Costantino, alla quale l'Anonimo concesse ampio spazio, in chiave fortemente polemica, evidenziando come la *largitio* di moneta aurea avesse fatto dell'oro la moneta dei vili commerci, che provocò le ribellioni dell'*afflicta paupertas*. La coincidenza, inoltre, del livello di percezione dei fattori di crisi, opportunamente accostati all'Anonimo dal Mazzarino con la consueta ampiezza dei punti di osservazione – ci riferiamo ad Aurelio Vittore, Ammiano, Vegezio – concorre a superare banali schematismi, evitando, così credo, tentazioni di appelli moralistici o, peggio, di atteggiamenti totalitari che si fanno discendere, in termini acritici, da appartenenze politico-religiose tout-court (dello studioso si vedano, in particolare Mazzarino 1973, spec. 212-214, 248-252, 397-398; Mazzarino 1951, *passim*; 1966, 421-490; 1988, spec. 49-56). Ma cf. anche Lact. *Mort. pers.* VII 2. Su quest'ultimo punto cf. Lányi 1969, 45 ss., in cui si dà risalto al nesso tra il progetto di fortificazione dei confini e la cospicua produzione di moneta della zecca di Siscia sotto Valentiniano I; ma cf. anche Callu 1983, 55-65, che pone l'accento sulle variazioni di volume della coniazione in occasione delle grandi opere civili e militari intraprese lungo le rive del Reno e del Danubio. Grande interesse per la novità della proposta interpretativa ha suscitato lo studio di Veyne 1981, 339, 360, che, fondandosi sull'analisi di liste di *officiales* nell'albo municipale di Timgad (363 d.C.) ha ricondotto l'ipertrofia degli iscritti alla compravendita di uffici che incoraggiava non soltanto lo sfruttamento di ruoli burocratici grazie a sinecure ma addirittura l'idea che i pubblici uffici fossero beni da comprare e da vendere. Spingendosi oltre su questa strada Veyne ha ritenuto un vero e proprio *racket* di Stato l'assegnazione di incarichi amministrativi nelle province a quanti, in forza del loro potere economico, riuscivano a garantire un adeguato presidio del territorio basato su fitte reti di clientele locali. I richiami periodici al senso del loro dovere a burocrati e soldati contenuti nel Codice Teodosiano dimostrano che non un potere debole, ma un potere astuto utilizza la corruzione e la clientela, piuttosto che esserne ostacolato (353). *Contra* cf. Schuller 1989, 259-268, e Migl 1994, 23 ss. Su Ammiano in generale cf. l'ormai classico Matthews 1989.

ovviamente appiattiti sulle posizioni del governo centrale –, l'asimmetria fra un apparato amministrativo cresciuto a dismisura ed una struttura sociale che tentava di legittimarsi attraverso il peso della sua tradizione non poteva che approdare ad una erosione graduale del tradizionale principio di autorità del potere imperiale secondo un processo parallelo a quello del declino delle città quale punto di riferimento dell'azione politico-sociale e dell'intreccio di rapporti clientelari¹¹.

Paradigmatico dello spessore della corruzione nell'intero processo di distribuzione ed esazione del carico fiscale nel IV secolo può considerarsi il caso del prefetto al pretorio in Gallia, Fiorenzo (357), ai cui metodi corruttivi il Cesare Giuliano si oppose con grande determinazione, pretendendo, in due occasioni, che fosse affidata a lui l'amministrazione della Seconda Belgica¹².

Ma ancora quindici anni dopo, i metodi di tassazione non erano cambiati, come dimostrano due episodi verificatisi durante il regno di Valentiniano I che ebbero come protagonisti il prefetto dell'Illirico, Probo¹³, e il *magister officiorum*, Leone¹⁴.

In un racconto abbastanza articolato e coerente con il ritratto a tinte fosche di Valentiniano I, Ammiano trova ancora una volta l'occasione per stigmatizzare i *tributorum onera vectigaliumque augmenta multiplicata* (XXX 5, 6), imposti a Carnuntum da Probo, di cui, con profondo sarcasmo, critica l'ambizione sfrenata *non ut prosapiae suae claritudo monebat*, ma perché faceva affidamento *plus adulationi quam verecundiae* (XXX 5, 4).

Con il ricorso a meccanismi narrativi ad incastro, lo storico riesce a combinare due esigenze, la denuncia dei mali del sistema con strumenti mutuati dalla retorica funzionale al coinvolgimento dei lettori e la rappresentazione acrimoniosa dell'imperatore (XXX 5, 10), di cui evidenzia l'abitudine per la quale *erat severus in gregariis corrigendis, remissior erga maiores fortunas vel verbis asperioribus incessandas* (XXX 5, 3). Con ciò si giustifica persino l'ingresso sulla scena di Leone, capo della cancelleria,

¹¹ Sul conseguimento facile di vantaggi economici attraverso il metodo delle estorsioni collegate anche all'abuso d'ufficio, ancora centrale appare MacMullen 1962, 364-378; cf. anche Martin 1995.

¹² Amm. XVII 3, 2-3. Sul conflitto fra Giuliano e Fiorenzo, che risale alla campagna militare lungo il Reno, Iul. *Ep. ad Ath.* 280 a-b, 282 c-e, e Lib. *Or.* 18, 18. Sull'argomento anche Mamert. *Pan. Lat.* XI 1, 4 e 4, 1 s., che denuncia la crudeltà dei governatori della Gallia nella riscossione delle tasse sino all'arrivo di Giuliano.

¹³ Amm. XXX 5, 6-7. Ma cf. anche XVI 5, 14; XVI 6, 7; XVIII 1, 1; XIX 11, 3; XXI 6, 6, in cui l'autore si sofferma sulla onerosità della tassazione come motivo di sedizioni aprendo anche alla comprensione del fenomeno delle protezioni.

¹⁴ Amm. XXX 5, 10.

che eccitava ancora di più il furore di Valentiniano per le tragiche conseguenze dei metodi seguiti da Probo.

Il giudizio di Ammiano su questo personaggio, che aspirava fra l'altro alla prefettura, lascia intuire che il fallimento del piano fu opera dell'imperatore¹⁵, la cui violenza si traduceva in semplice deterrente per tali forme di degenerazione amministrativa senza alcun riferimento, da parte dello storico, ad interventi politici¹⁶.

Diversamente da Ammiano, l'Anonimo *De reb. bell.* (IV-V) non considera l'*avaritia* e la *cupiditas* come *radix omnium malorum*, come azione dei singoli¹⁷ moralmente condannabile, alla stregua di Rutilio Namaziano¹⁸, ma come il risultato del sistema amministrativo dell'Impero nel suo complesso che consente a governatori e *iudices* di diventare *officiales terribiles*, provocando ricadute di segno negativo, non tanto sulla morale pubblica, quanto sulla *commoditas rei publicae* e sulla *utilitas collatorum* (IV 1)¹⁹.

Interessante il coincidente punto di vista di Libanio e Temistio sulla diffusione del terrore fra i provinciali a scopo di estorsione da parte dei governatori di provincia, assimilati dall'Anonimo a *mercatores*²⁰.

Chiamare in causa le due grandi personalità del panorama politico-culturale del IV secolo equivale per noi ad ampliare la prospettiva su questo segmento di storia tardoantica da osservatori poliedrici per una valutazione più disincantata dei *milieux* costruiti da Ammiano, che risentono con tutta evidenza delle sue vicende personali.

La tensione ideale che si coglie verso i valori dell'ellenismo, che li accomunò pur nella diversità delle proposte di segno ideologico rispetto,

¹⁵ [...] *quam si adeptus rexisset, prae his quae erat ausurus, administratio Probi ferebatur in caelum*: XXX 5, 10.

¹⁶ Questa pagina dell'Antiocheno rivela l'uso di lenti deformanti per tratteggiare la figura e l'opera di Valentiniano I che, in sintonia con gli schemi della storiografia senatoria, viene considerato distante dagli ideali di Giuliano e dall'*humanitas* che rappresenta la cifra della vecchia aristocrazia. Una spia della partigianeria di Ammiano – condita anche di malafede – può considerarsi il caso di Probo accusato di avere colpito funzionari di grado inferiore, risparmiando quelli di grado elevato: XXX 5, 3. Su Probo come esempio più evidente della degenerazione dei rapporti di clientela, che godette di grande autorità grazie alle generose elargizioni che faceva agli uomini del suo *entourage* e alle cariche che era costretto a ricoprire a causa dei parenti avidi: Amm. XXVII 11, 1-7; XVIII 1, 31; XXIX 6, 9; XXX 3, 1; XXX 5, 4 e 10-11. Altre notizie in Claudiano *Panegyricus dictus Probino et Olybrio*, 32 ss., che fa parte dei *Panegyrici in laudem consulum* del 399.

¹⁷ Hier. *In Ier.* V 26 (P.L. 24, 720).

¹⁸ *De Red.* I 357.

¹⁹ Su posizioni differenti Kolb 1980, 497-525; Brandt 1988, 39 ss.

²⁰ *De reb. bell.* IV 2.

per esempio, ai principî etico-politici cui dovevano ispirarsi gli imperatori in quanto proiezione divina, divenne nei due oratori materia di riflessione con finalità didascaliche per interrompere il circuito perverso delle estorsioni²¹.

Così Libanio, dopo avere criticato i metodi per ottenere i favori dei potenti di turno, si sofferma sui comportamenti di un tale che per prudenza chiama Mixidemo e che era divenuto l'emblema di siffatta condotta²². Questi era un *honoratus*, cioè un ex governatore che prestava i suoi servizi ai litiganti in tribunale per alterare le prove dell'accusa o della di-

²¹ Nel periodo qui trattato, Antiochia, capitale della provincia romana di Siria, rappresentava uno dei centri più stimolanti a livello culturale e politico e, insieme, un punto strategico per la difesa della frontiera orientale. La città fu inoltre la sede permanente del *comes* d'Oriente, del *magister militum* e del governatore della Siria, e, in seguito all'elezione di essa come luogo di residenza momentanea di Costanzo II, Giuliano e Valente, vi confluirono le enormi ricchezze portate con sé dall'*entourage* imperiale (Lib. *Or.* 11, 18 e 196-271; Amm. XXII 9, 14; XIV 8, 8; XIX 12, 9; XIV 9, 1; XVIII 4, 3; Dio Chrysost. *Or.* 47; Joan. Chrysost. 50, 591 PG; 62, 22; 60, 492; 62, 260. Ma non tutti i giudizi furono lusinghieri: *SHA Adr.* XIV 1; Iul. *Misp.* 358 c-d; Phil. *Vit. Apoll.* XIV 1). La breve digressione che ci concediamo vuole recuperare il livello di permeabilità di indirizzi culturali che si ponevano in termini critici rispetto alla lettura, non certo eudemonologica, del sistema imperiale per la cui complessità la riflessione della classe colta, che ebbe i suoi massimi esponenti in Temistio e in Libanio, si tradusse in formule paideutiche dal forte contenuto politico. Così, a fronte dei tentativi di marginalizzazione delle *élites* locali, il ricorso al genere retorico divenne lo strumento più idoneo al recupero del libero ellenismo e alla messa sotto accusa sia dell'iniqua amministrazione del governo provinciale sia della concorrenza di un nuovo modello educativo, che prevedeva lo studio del diritto e della lingua latina. Altro elemento di dibattito riguardò il fattore religioso, profondamente divisivo soprattutto dopo la morte di Costanzo II e l'apostasia di Giuliano, che modificarono l'orizzonte politico entro il quale i due retori si muovevano. Su questo terreno la distanza fra i due fu segnata dalla teorizzazione del legame fra religione pagana e *paideia*, certamente sulla base di esperienze culturali diverse, ma nel comune intento di un riscatto dell'eredità dell'ellenismo che per Temistio assunse caratteri laici e umanistici. Per una sintesi efficace del percorso politico-ideologico del IV secolo cf. Zecchini 2018, 149-168, con una visione complessiva sull'impero cristiano e la genesi di una teologia politica. Su Libanio come *leading citizen of Antioch* cf. Casella 2010, 22, che delinea con competenza metodologica il lungo percorso politico-culturale di Libanio, il quale sotto Teodosio dichiarò «di avere riacquisito la facoltà di *parresia*, quella libertà di parola e di toni che implica visione critica, coraggio politico, quindi approccio diretto ai vertici del potere». Ma cf. anche Casella 2016, 205-242. Importanti sul tema specifico da noi affrontato De Salvo 1995, 291-318, e, ancora, Casella 1996, 485-507; Marcone 2006, 115-127. Per l'ampiezza prospettica di assoluto rilievo sullo sfondo politico-culturale nel quale maturò l'esperienza di Libanio si segnala Pellizzari 2017, con ampia e consapevole bibliografia. Sulle vicende di Antiochia cf., da prospettive diverse, Casella 2007, 91-107; Pellizzari 2011, 123-144; Pellizzari 2013, 101-127; Cassia 2016, 243-266. Da una prospettiva identitaria, interessante Bearzot 2007, 15-38. Cf. inoltre Vanderspoel 1995; Cabouret 2013, 347-361.

²² Lib. *Or.* 51, 7-9; 49, 26 e 30. Su Mixidemo *Or.* 31, 10-15.

fesa, o per manipolare i testimoni. Fu amico dei giudici ai quali estorceva informazioni per rivenderle a chi gliene avesse fatto richiesta. Tutto ciò nella più assoluta impunità grazie ai suoi rapporti con i *potentes*, cioè con gli alti funzionari militari e civili²³.

Temistio, uomo delle istituzioni e con una visione politica di ampio respiro che non poteva non tenere conto della rapida evoluzione delle situazioni interne – avvicendamento al vertice non più secondo criteri dinastici dopo la morte di Giuliano – ed esterne – i rapporti con le popolazioni barbariche –, si mostrò attento, più che al comportamento dei governatori, a quello degli esattori che non registravano i pagamenti avvenuti o che esigevano cifre superiori al dovuto. Ma la fiducia riposta nell'imperatore Valente rivela la volontà di orientarne eventuali provvedimenti contro questi reati²⁴.

Per quanto riguarda le *Res Gestae*, non potendo analizzare in questa sede tutti i casi di corruzione riportati e riferibili a personalità delle alte gerarchie statali, ci soffermeremo brevemente su un episodio nel quale il reato, che potrebbe configurarsi come appropriazione indebita da parte dello Stato, viene imputato al prefetto della città Lampadio (365). Ammiano, con raffinata ironia, enfatizza il difetto di vanità del personaggio e ne sottolinea con toni fortemente critici, l'abitudine, connotata come vizio, di apporre il proprio nome nei quartieri della città restaurati a spese *diversorum principum*, non come *instaurator*, ma come *conditor* (XXVII 3, 7). Al paragrafo 10 nuovi particolari sull'attività edilizia del prefetto rendono più squallida l'operazione di Lampadio il quale, quando si accingeva a costruire nuovi edifici o a restaurarne di vecchi, non copriva le spese con le solite entrate ma mandava dei funzionari subalterni che,

²³ Nell'orazione 47 il retore racconta della presenza di truppe alloggiate presso i villaggi di frontiera e dei loro comandanti che, dopo avere rastrellato ogni residua ricchezza, costringevano gli abitanti, ormai privi di qualsiasi risorsa economica, a sfidare gli esattori incaricati di riscuotere i canoni d'affitto e le imposte regolari con la connivenza degli stessi contadini. Di questo sistema era stato vittima lo stesso Libanio che, dopo una denuncia contro i dipendenti, subì una sconfitta giudiziaria. La rilevanza del fenomeno del patronato in tali contesti è comprovata dalla profluvie delle costituzioni che, a partire dalla *lex Iulia repetundarum*, si occuparono della irregolarità di donazioni fatte a proconsoli e a pretori nella loro provincia e alla validità di vendite e locazioni effettuate nel territorio di quelli che svolgevano il loro ufficio e che fu estesa anche ai soldati. Queste fonti giuridiche modificarono il tenore del giudizio nelle varie fasi della storia imperiale, di cui assecondavano gli orientamenti politici e la dialettica fra le classi. Pertanto si rinvia per l'infittirsi dello stuolo di *officiales* e per la frattura progressiva tra Roma e le province a *Dig.* XI 8, 1; XLVIII 11, 8; XLIX 14, 46, 2 (sul divieto di acquisto per interposta persona e sull'*aestimatio* della vendita a favore del fisco *Dig.* XLIX 14, 46, 2; per i militari *Dig.* XLIX 16, 13, e per i curiali *C.Th.* X 3, 2). Cf. Carrié 1976, 159-176.

²⁴ *Or.* 8, 114 a (171), 114 c (172) Schenkl - Downey.

fingendo di acquistare ferro, piombo, bronzo o materiali simili, portavano via gli articoli senza pagare, suscitando l'ira dei poveri danneggiati mentre il prefetto si allontanava in tutta fretta. A nostro avviso, però, il passo si presta ad una lettura diversa. Infatti, mentre la ridicolizzazione di Lampadio che si allontana a gambe levate finisce per screditare la funzione del P.U. più che la persona del prefetto, l'introduzione degli *apparitores* quali coprotagonisti dell'azione criminale, offre al lettore uno spaccato interessante del coinvolgimento di un funzionariato corrotto ai vari livelli della piramide burocratica.

La presenza ingombrante nelle *Res Gestae* di processi penali, la cui scenografia, che indulge al macabro, mortifica la narrazione storica a vantaggio del sensazionalismo, si fa specchio di un degrado generalizzato che stritola vittime e carnefici senza distinzione.

L'attribuzione di compiti specifici nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale, affidata tra III e IV secolo a giudici funzionari, chiarisce i contenuti politici dei grandi processi in cui ingiustizie, abusi e violenza investivano giudici, accusatori e accusati²⁵. Il reato politico per eccellenza che sostanziò le vicende giudiziarie del tempo fu il *crimen maiestatis* che, pur essendo considerato nelle fonti letterarie un fenomeno frequente e grave, occupa uno spazio ridotto nelle fonti normative²⁶.

Prenderemo adesso in esame il processo contro Barbazione per la specificità del caso che risulta inclusivo dell'accusa dell'esercizio della magia quale aggravante della *laesa maiestas* per *adfectatio regni*²⁷. La vicenda di questo personaggio si caratterizza rispetto a molte altre per il

²⁵ Sui processi celebri: Amm. XIV 1, 4; XIX 12, 1; XXVIII 1, 11; XXIX 1, 38-40; XXIX 2, 1-2; XV 3, 7-9; XV 5, 4-5; XVIII 3, 2 e 4.

²⁶ *C.Th.* IX 5, 1 che reca il titolo di *Ad legem Iuliam maiestatis*; *C.J.* IX 8 e IX 8, 3 che lo riconducono alla *Lex Iulia de maiestate* dell'8 a.C., la quale riguardava l'offesa o minaccia alla persona dell'imperatore o semplicemente alla sua *auctoritas*. Per il periodo di cui ci occupiamo il *crimen* assorbì – come segno dei tempi – le differenti fattispecie, come affermano i summenzionati Codici e lo stesso Ammiano. Come opportunamente sottolinea Santalucia 1993, 1046, «in materia di *crimen maiestatis* la legislazione denota la tendenza a estendere la tutela anteriormente riservata alla persona del principe a vari aspetti dell'apparato statale». Vennero progressivamente attratti sotto i termini e le sanzioni della lesa maestà il compimento di sacrifici e cerimonie pagane, l'uso delle carceri private, il falso nummario, il turbamento dell'ordine pubblico a seguito di dispute teologiche, la cospirazione a danno di alti ufficiali dello Stato. Le pene non subirono modificazioni rispetto all'età precedente: ma in ipotesi di particolare gravità (come la cospirazione a danno di *illustres*) la condanna fu fatta ricadere anche sui figli e sui discendenti del reo i quali furono dichiarati incapaci di succedere non solo rispetto al padre o all'ascendente, ma rispetto alla madre o a qualsiasi altra persona, e vennero esclusi in perpetuo dagli *honores* e dalla milizia.

²⁷ Amm. XIV 11; XVIII 3, 1-6; XVII 6, 2; XX 2, 1; *Lib. Or.* 10, 2739.

fatto che morì vittima di un sistema corrotto nel quale, però, si era perfettamente integrato esercitando le funzioni militari contro l'interesse dell'impero e per puro tornaconto personale²⁸.

Dal 351 al 354 era stato *comes domesticorum* di Costanzo Gallo, che lo aveva scelto in quanto era *certus nec praemiis nec miseratione ulla posse deflecti*, con una notazione moralistica ad effetto, da parte di Ammiano, che introduce il lettore nell'ambiente cupo degli intrighi di corte, il cui epilogo tragico consisterà nel tradimento di Gallo, nella privazione delle insegne di rango e nel tranello del viaggio a Pola, dove il Cesare venne giustiziato.

Il tradimento fruttò a Barbazione la carica di *magister peditum* che tenne sino alla morte nel 359 e in questa veste fu incaricato da Costanzo di seguire Giuliano, che era succeduto a Gallo, nell'impresa contro gli Alamanni. Egli, però, per rendersi gradito all'imperatore ostacolò il Cesare nel corso di una manovra a tenaglia lungo il Reno e *ignavus et gloriarum Iuliani pervicax* tentò di sabotarne l'azione bruciando le navi che dovevano essere utilizzate per costruire un ponte sul Reno in modo da ritardare il ricongiungimento delle truppe²⁹.

L'epilogo della vicenda sfiora in Ammiano il livello della blasfemia, senza dubbio funzionale alla criminalizzazione dell'avversario di Giuliano e, non a caso, coerente con gli orientamenti politico-religiosi di Costanzo II che ne decreterà la condanna a morte attraverso la dislocazione in una sfera altra (divinazione e/o magia) della causa di lesa maestà, rappresentata dallo storico in una chiave teatrale che scomodava persino la Nemesis. Della rovina di Barbazione, protagonista suo malgrado, fu la moglie Assiria, distante dal tipo della donna *prudens* dell'immaginario maschile del IV secolo³⁰. Costei, dopo la partenza del marito per una spedizione, convinta della positività della presenza in casa di uno sciame d'api, interpretato invece dagli esperti di prodigi consultati dal marito come preannuncio di grave pericolo³¹, spinta dalla vanità femminile, ordinò ad una schiava, *notarum perita*, di scrivere sotto dettatura una lettera per il marito. Nella lettera Assiria supplicava il marito perché, una volta

²⁸ Amm. XIV 11; XVIII 3. Sulla vicenda di Gallo cf. anche Iul. *Ep. ad Athen.* 272 d; Philost. *Hist. Eccl.* III 28 (53 s.) Bidez.

²⁹ Secondo Lib. *Or.* 18, 50, vennero bruciate soltanto poche navi rimaste dopo la distruzione di gran parte della flotta durante un attacco dei barbari, per evitare che cadessero in mano nemica. L'assoluzione di Barbazione da parte del retore è stata messa in relazione con il carteggio intercorso fra i due per un eventuale trasferimento di Libanio ad Antiochia nel 355 o 356. Cf. Bradbury 2004.

³⁰ Amm. XVIII 3, 2.

³¹ Plin. *NH* XI, 55, lo considera un presagio positivo. Così anche Verg. *Aen.* VII 59 ss.

salito al trono, dopo la morte imminente di Costanzo, non la ripudiasse preferendole l'imperatrice Eusebia, nota per la sua bellezza. La lettera fu inviata, ma l'ancella ne consegnò una copia ad Arbizione che si affrettò a darla all'imperatore il quale provvide a far decapitare i due coniugi³².

L'episodio riferito (o costruito?) dal quale non emergono elementi sufficienti a stabilire se Barbazione fosse colpevole del *crimen maiestatis* e se la moglie fosse a conoscenza o complice del piano del marito, o se si fosse lasciata trasportare dal prodigio delle api, induce a riflettere sui meccanismi che regolavano la macchina spietata della giustizia orientandola verso la messa fuori gioco di antagonisti pericolosi o la vendetta sui propri nemici. Nel caso in oggetto, comunque, vi fu una prova documentale da esibire sul banco dell'accusa.

Nella ricostruzione effettuata – senza pretesa di esaustività – emergono i segnali della debolezza di un sistema verticistico che, supportato dalle sue dirette emanazioni nei distretti provinciali, lasciava ampi margini agli abusi generalizzati. In ogni caso, quindi, assunse una sua fisionomia il reato di corruzione come esercizio di interesse privato nello svolgimento di mansioni pubbliche o negli interventi mirati alla compromissione del corso delle azioni nel campo della giustizia.

Gli spunti di riflessione di Ammiano e la denuncia di un sistema che mortificava l'orgogliosa pretesa di una nuova aristocrazia vigile e riottosa di fungere da suprema istanza di legittimità del potere imperiale esposto all'aggressione di un nuovo rampantismo politico, appaiono come tessere di un unico mosaico. Il suo racconto, infatti, si snoda lungo una sequenza di tragedie umane, lette in chiave etico-politica, come l'effetto di una giustizia suprema, invocata con toni vibranti, ma da una prospettiva che trascura la descrizione dei fenomeni di trasformazione degli assetti sociali ed economici e di ricomposizione dei ceti per privilegiare l'autodifesa di classe, nella nostalgica convinzione che la staticità dell'impero dipenda dal recupero della concordia interna, quale deterrente alla rovinosa esondazione barbarica.

ROSALIA MARINO
Università degli Studi di Palermo
rosalia.marino@unipa.it

³² Amm. XVIII 3, 1-5. L'episodio, che ricorda la novella ionica, si carica di toni moralistici che sembrano spingere verso una dipendenza da Tacito. Ma non è un caso che la concezione dolorosa coincida in Ammiano con il periodo del regno di Costanzo.

BIBLIOGRAFIA

- Bearzot 2007 C. Bearzot, Rivendicazione dell'identità e rifiuto dell'integrazione nella Grecia antica (Ateniesi, Arcadi, Plateesi, Messeni), in G. Amiotti - A. Rosina (a cura di), *Identità e integrazione. Passato e presente delle minoranze nell'Europa mediterranea*, Milano 2007, 15-38.
- Bradbury 2004 S. Bradbury, *Selected letters of Libanius from the Age of Constantius and Julian*, Liverpool 2004.
- Brandt 1988 H. Brandt, *Zeitkritik in der Spätantike. Untersuchungen zu den Reformvorschlägen des Anonymus «De rebus bellicis»*, München 1988.
- Cabouret 2013 B. Cabouret, Libanios et Thémistios. Le réteur et le philosophe, *Ktéma* 38 (2013), 347-361.
- Callu 1983 J.P. Callu, L'Empire romain: une numismatique comparative, *BAGB* 64 (1983), 55-65.
- Cameron 1995 A. Cameron, *Storia del mondo antico*, Bologna 1995.
- Carrié 1976 J.M. Carrié, Patronage et propriété militaire au IV^e siècle. Objet rhétorique réel du discours sur les patronages de Libanios, *BCH* 100 (1976), 159-176.
- Casella 1996 M. Casella, Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio, *AARC* 11 (1996), 485-507.
- Casella 2007 M. Casella, Les spectacles à Antioche d'après Libanios, *AnTard* 15 (2007), 91-107.
- Casella 2010 M. Casella, *Storie di ordinaria corruzione. Libanio, Orazioni LVI, LVII, XLVI. Introduzione, traduzione e commento storico* (Pelorias 19), Messina 2010.
- Casella 2016 M. Casella, La vocazione centripeta. Una divergenza ideologica tra Libanio e Temistio di fronte alla prospettiva costantinopolitana dei buleuti di Antiochia, *Historikà* 6 (2016), 205-242.
- Cassia 2016 M. Cassia, Una città da «curare»: Antiochia nell'epistolario di Libanio, *Historikà* 6 (2016), 243-266.
- Castello 2012 M.G. Castello, *Le segrete stanze del potere. I 'comites consistoriani' e l'imperatore tardoantico*, Roma 2012.
- Cerami 1998 P. Cerami, *Accusatores populares, delatores, iudices: tipologie dei «collaboratori di giustizia» nell'antica Roma*, *ASGP* 45 (1998), 141-179.
- De Martino 1975² F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975².
- De Salvo 1995 L. De Salvo, I *munera curialia* nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali, *AARC* 10 (1995), 291-318.

- Giuffrida 2013 C. Giuffrida, Dalla «rivoluzione» costantiniana alla formazione dei regni romano-barbarici, in M. Mazza (a cura di), *Storia di Roma. Dalle origini alla tarda antichità*, Catania 2013, 343-388.
- Jones 1974 A.H.M. Jones, *Il tardo impero romano*, II, Milano 1974.
- Kolb 1980 F. Kolb, Finanzprobleme und soziale Konflikte aus der Sicht zweier spätantiker Autoren (Scriptores Historiae Augustae und Anonymus de rebus bellicis), in W. Eck - H. Galsterer - H. Wolff (hrsgg.), *Studien zur antiken Sozialgeschichte. Festschrift Friedrich Vittinghoff*, Köln 1980, 497-525.
- Lányi 1969 V. Lányi, The coinage of Valentinian in Siscia, *AArchHung* 21 (1969), 33-48.
- Lauria 1983 M. Lauria, *Accusatio-inquisitio*, Napoli 1983.
- MacMullen 1962 R. MacMullen, Roman bureaucrate, *Traditio* 18 (1962), 364-378.
- Manzini 1981 V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino 1981.
- Marcone 2006 A. Marcone, La corruzione nella tarda antichità, *Rivista storica dell'Antichità* 36 (2006), 115-127.
- Marcone 2019 A. Marcone, *Giuliano. L'imperatore filosofo e sacerdote che tentò la restaurazione del paganesimo*, Roma 2019.
- Martin 1995 J. Martin, *Spätantike und Völkerwanderung*, München 1995.
- Matthews 1989 J.F. Matthews, *The Roman Empire of Ammianus*, London 1989.
- Mazzarino 1951 S. Mazzarino, *Aspetti sociali del IV secolo*, Roma 1951.
- Mazzarino 1962 S. Mazzarino, *Trattato di storia romana*, II, *L'impero romano*, Roma 1962.
- Mazzarino 1973 S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, III, Bari 1973.
- Mazzarino 1988 S. Mazzarino, *La fine del mondo antico*, Bari 1988.
- Migl 1994 J. Migl, *Die Ordnung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie*, Bern - Frankfurt am Main 1994.
- Pellizzari 2011 A. Pellizzari, Tra retorica, letteratura ed epigrafia: esempi di *laudes urbium* tardoantiche, *Historikà* 1 (2011), 123-144.
- Pellizzari 2013 A. Pellizzari, Tra Antiochia e Roma: il network comune di Libanio e Simmaco, *Historikà* 3 (2013), 101-127.
- Pellizzari 2017 A. Pellizzari, *Maestro di retorica. Maestro di vita. Le lettere teodosiane di Libanio di Antiochia*, Roma 2017.
- Pugliese 1985 G. Pugliese, *Processo privato e processo pubblico. Contributo all'individuazione dei loro caratteri nella storia del diritto romano*, Napoli 1985.

- Reinhardt 1982 W. Reinhardt, *Intervento*, in *Korruption in Altertum. Konstanzer Symposion (Oktober 1979)*, München 1982.
- Santalucia 1993 B. Santalucia, L'amministrazione della giustizia penale, in A. Carandini - L. Cracco Ruggini - A. Giardina (a cura di), *Storia di Roma*, III.2, *I luoghi e le culture*, Torino 1993, 1035-1051.
- Schuller 1989 W. Schuller, Zwischen Klientel und Korruption. Zum römischen Beamtenwesen, in W. Dahlheim - W. Schuller - J. von Ungern-Sternberg (hrsgg.), *Festschrift Robert Werner zu seinem 65. Geburtstag, dargebracht von Freunden*, Konstanz 1989, 259-268.
- Vanderspoel 1995 J. Vanderspoel, *Themistios and the Imperial Court: Oratory, Civic Duty and «Paideia» from Constantius to Theodosius*, Ann Arbor 1995.
- Van Klaveren 1957 J. Van Klaveren, Die historische Erscheinung der Korruption, *VSG* 44 (1957), 289-324.
- Veyne 1981 P. Veyne, Clientèle et corruption au service de l'État. La venalité des offices dans le Bas-Empire romain, *Annales E.S.C.* 36 (1981), 339-360.
- Zecchini 2018 G. Zecchini, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità. Nuova edizione*, Roma 2018.